

Repubblica e Cantone
Ticino

L'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario

richiamati gli articoli 3 cpv. 2 del Regolamento della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (RFid) e 3 cpv. 2 lett. s) del Regolamento sull'organizzazione e la gestione dell'Autorità di vigilanza del 24 settembre 2012;

ritenuta la necessità di disciplinare con precisione il rilascio della deroga dell'autorizzazione ai sensi della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid)

risolve:

Art. 1

Ambito e finalità di applicazione ¹La presente direttiva disciplina le modalità e i criteri per il rilascio della deroga dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 LFid.

²Lo scopo di tale norma è di impedire, nell'interesse del cliente, che un fiduciario metta la sua autorizzazione a disposizione di società sulle quali non esercita un controllo effettivo; di evitare cioè il commercio delle autorizzazioni e i fiduciari prestanome.

Art. 2

Disposizioni generali
(artt. 1, 6 LFid) ¹Le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali possono esercitare le attività disciplinate dalla LFid solo se al loro interno opera almeno un fiduciario autorizzato. Egli deve avere diritto di firma iscritto nel Registro di commercio (art. 6 cpv. 1 LFid).

²Il fiduciario autorizzato responsabile deve svolgere realmente l'attività professionale nell'azienda e avere in prima persona il controllo effettivo, assiduo e costante su tutte le questioni e gli atti a carattere fiduciario, firmandone i relativi documenti, vigilando sul corretto svolgimento degli affari e sorvegliando pure l'attività dei suoi dipendenti e collaboratori.

³Il fiduciario può essere responsabile di una sola persona giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo fiduciario, salvo eccezioni pronunciate dall'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (art. 6 cpv. 3 LFid).

⁴La concessione di una deroga in base all'art. 6 cpv. 3 LFid non costituisce un atto dovuto, ma ha invece carattere eccezionale.

Art. 3

Istanza per la concessione di una deroga

¹La domanda volta a ottenere la deroga dell'autorizzazione deve essere indirizzata per iscritto all'Autorità di vigilanza preventivamente all'assunzione del nuovo ruolo di responsabile; pena l'apertura di un procedimento disciplinare in base all'art. 21 LFid e la conseguente emanazione di una multa.

²Essa deve essere debitamente giustificata e motivata.

³L'Autorità di vigilanza stabilisce i criteri e ha la facoltà di richiedere all'interessato tutti i documenti e le informazioni necessari per il rilascio della deroga.

Art. 4

Criteri per il rilascio di una deroga

¹Le condizioni cumulative minime per la concessione di una deroga sono, di principio, le seguenti:

- a) lo svolgimento da parte del fiduciario di un'attività professionale e della sorveglianza effettiva nella persona giuridica, società di persone o ditta individuale attiva in campo fiduciario per cui chiede la deroga (cfr. art. 6 cpv. 1 LFid);
- b) la stipulazione di un contratto di lavoro fra il fiduciario e la/le società per cui chiede la deroga, con una percentuale lavorativa almeno del 50% e una remunerazione consona al ruolo di responsabile in base alle norme settoriali, agli usi commerciali vigenti nel Cantone Ticino e alle circostanze concrete del caso;
- c) l'unità logistica e operativa effettiva (stessa sede; stessi uffici; personale, amministrazione e direzione in comune);
- d) la regolamentazione del potere di firma del fiduciario responsabile iscritto nel Registro di Commercio, rispettivamente quello di altre persone iscritte, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di vigilanza.

L'Autorità di vigilanza si riserva di adeguare le condizioni in base alle circostanze concrete del caso.

²Di norma, una deroga in virtù dell'art. 6 cpv. 3 LFid viene concessa dall'Autorità di vigilanza senza limitazioni temporali. Eventi eccezionali possono generare una deroga limitata nel tempo.

³Non sono ammesse di principio ulteriori concessioni di deroghe per coloro che già ne beneficiano al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

⁴Le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali che in base agli atti dispongono di sufficienti mezzi finanziari per poter stipendiare un fiduciario autorizzato a tempo pieno non possono di regola beneficiare di una deroga dell'autorizzazione.

Art. 5

Decisione

¹Il Segretariato permanente istruisce la domanda tendente al rilascio della deroga dell'autorizzazione e la sottopone al Consiglio di vigilanza per decisione.

²L'emanazione della decisione formale avverrà solo quando il relativo dossier sarà completo di tutti gli atti necessari.

³L'Autorità di vigilanza si riserva la facoltà di decidere sulla base degli atti in suo possesso nei casi di mancata cooperazione o inadempienza da parte del fiduciario.

Art. 6

Ritiro della concessione di una deroga e misure disciplinari
(art. 21 LFid)

¹L'Autorità di vigilanza ha la facoltà di riesaminare e verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della deroga dell'autorizzazione.

²L'Autorità di vigilanza ritira la concessione di una deroga dell'autorizzazione quando il fiduciario non adempie più i criteri posti per il suo rilascio.

³La violazione delle condizioni cui è stato subordinato il rilascio della deroga dell'autorizzazione e della seguente direttiva comporta l'annullamento della decisione di concessione della deroga, l'apertura di un procedimento disciplinare e la conseguente emanazione di una multa fino a fr. 20'000.--.

Art. 7

Doveri generali e vigilanza
(art. 13, 15 LFid)

¹Il beneficiario della concessione di una deroga è tenuto a segnalare all'Autorità di vigilanza ogni cambiamento relativo alla società interessata o alla propria funzione.

²Esso deve fornire all'Autorità di vigilanza in modo completo e veritiero ogni informazione e documentazione richiesta o necessaria alla vigilanza e osservare le direttive emanate dall'Autorità di vigilanza nonché gli usi commerciali vigenti nel Cantone Ticino.

Art. 9

Tassa

La tassa per la decisione di concessione o di diniego della deroga dell'autorizzazione è fissata in un importo minimo di fr. 350.-- e può raggiungere singolarmente l'importo massimo di fr. 1'000.--.

Art. 8

Ricorso

Le decisioni del Consiglio di vigilanza sono impugnabili con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua ricezione.

Art. 10

Norma transitoria

¹L'Autorità di vigilanza ha la facoltà di riesaminare la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della deroga dell'autorizzazione concesse prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

²La presente direttiva è applicabile anche alle domande di deroga pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Art. 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2019.

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA